

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

La polizza copre i rischi della Responsabilità Civile Auto dei motoveicoli (motocicli, ciclomotori, motocarrozette e quadricicli leggeri) per i danni causati involontariamente a terzi dalla circolazione del veicolo assicurato in aree pubbliche e private, comprese le aree aeroportuali che necessitano di specifica autorizzazione, con formula tariffaria Bonus Malus.



Che cosa è assicurato?

✓ Danni causati involontariamente a terzi dalla circolazione del veicolo assicurato in aree pubbliche e private, comprese le aree aeroportuali che necessitano di specifica autorizzazione.

L'Impresa risarcisce i danni fino ad un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale). La legge prevede un massimale minimo per sinistro di € 6.070.000 per i danni alla persona e di € 1.220.000 per i danni alle cose, indipendentemente dal numero di persone coinvolte nel sinistro.

Coperture opzionali:

- Complementare Responsabilità Civile Verso Terzi;
- Incendio e Furto; puoi acquistare la copertura Furto per i ciclomotori e le coperture Furto ed Incendio per i quadricicli leggeri solo se autorizzato dall'Impresa;
- Tutela Legale;
- Assistenza: Platinum o Stop & Go (Platinum + Auto sostitutiva sul posto). La possibilità di acquistare la Copertura è limitata ai Motocicli.

Condizioni aggiuntive opzionali:

- Veicoli stabilmente adibiti a scuola guida;
- Danni a cose di terzi trasportati su Motocarrozette a noleggio;
- Rinuncia alla rivalsa per guida in stato di ebbrezza;
- Rinuncia alla rivalsa per guida con patente scaduta e per danni subiti da terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione. La presente rinuncia alla rivalsa non è acquistabile per i ciclomotori.



Che cosa non è assicurato?

Sono esclusi dall'assicurazione i danni subiti dai seguenti soggetti che, per legge, non sono considerati terzi:

- ✗ il conducente del veicolo responsabile del sinistro, per i danni a persona e a cose;
- ✗ il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e il locatario in caso di veicolo concesso in leasing, per i danni a cose;
- ✗ il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente e del proprietario del veicolo, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio e il locatario in caso di veicolo concesso in leasing, nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l'assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento, per i danni a cose;



Che cosa non è assicurato? (segue)

- ✗ se l'assicurato è una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto precedente, per i danni a cose.



Ci sono limiti di copertura?

L'Impresa ha diritto di recuperare dall'assicurato le somme pagate ai terzi danneggiati (azione di rivalsa) nei seguenti casi:

- ! conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- ! durante le esercitazioni alla guida dell'allievo, se, ove previsto, non ha preso posto anche una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore o se le stesse avvengono senza l'osservanza delle disposizioni vigenti;
- ! veicoli con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- ! veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio è effettuato senza la prescritta licenza;
- ! danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
- ! veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186, 186 bis e 187 del D.Lgs. 30.4.1992, n. 285;
- ! partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali;
- ! tutti gli altri casi in cui l'Impresa abbia dovuto pagare terzi senza potere loro opporre eccezioni, fondate sulla polizza o dalla stessa derivanti, anche ai sensi dell'art. 144 del Codice delle Assicurazioni Private;
- ! ciclomotori non registrati nell'archivio nazionale, se al momento del sinistro risultino alla guida persone diverse dal Contraente o non appartenenti al suo nucleo familiare, e che abbiano causato il sinistro in una Regione diversa dalla Regione di residenza del Contraente. Il diritto di rivalsa è limitato ad un massimo di € 2.500 e non verrà esercitato qualora il sinistro sia accaduto entro 100 chilometri dalla residenza del Contraente.



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione ti copre in Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino e negli Stati dell'UE, nonché in Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Serbia, Andorra e Svizzera. L'assicurazione ti copre anche negli Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali, indicate sul certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde), non siano barrate. La Carta Verde viene rilasciata gratuitamente insieme al certificato di assicurazione.



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e l'esercizio, da parte dell'Impresa, del diritto di rivalsa totale o parziale nei tuoi confronti per i danni pagati ai terzi danneggiati.

In caso di sinistro devi redigere la denuncia sul modulo di Constatazione Amichevole di Incidente (modulo CAI) ed inviarla entro 3 giorni all'Impresa. A seguire dovrai fornirci notizie, documenti ed atti giudiziari relativi al sinistro.



Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato in forma anticipata per un anno, salvo il caso di polizze di durata temporanea, al rilascio della polizza. Puoi richiedere di pagare il premio in due rate semestrali, pagando una maggiorazione del premio del 3%. In tal caso le rate vanno pagate alle scadenze semestrali stabilite. Il pagamento del premio può essere effettuato con assegno o con bonifico bancario. Il premio è comprensivo di imposte, contributo al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e delle provvigioni riconosciute all'Intermediario.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura assicurativa ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento, e termina alla scadenza indicata nella polizza senza necessità di disdetta. Tutte le coperture assicurative presenti in polizza restano comunque attive per i 15 giorni successivi alla scadenza. Tale estensione di 15 giorni viene meno alla data di efficacia di una eventuale nuova polizza stipulata con la medesima impresa o con altra impresa assicurativa a copertura del medesimo rischio. In caso di pagamento del premio in più rate (es. semestrali), se non paghi le rate successive alla prima, la copertura assicurativa resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza della rata e riprende efficacia dalle ore 24 del giorno del pagamento.



Come posso disdire la polizza?

Puoi disdire il contratto in qualsiasi momento in caso di vendita, furto o rapina, demolizione o esportazione definitiva del veicolo. In questi casi devi darci tempestiva comunicazione ed avrai diritto al rimborso della parte di premio pagato relativo al periodo residuo, al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale.